

STATUTI DELLA FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO (FTC)



CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Nome, Sede, Affiliazione, Neutralità

La Federazione Ticinese di Calcio è un'associazione ai sensi del codice civile svizzero (art.60 e seg.), avente sede a Giubiasco, presso il suo segretariato.

Essa è affiliata all'Associazione Svizzera di Calcio (ASF), nel cui ambito fa parte della Lega Amatori (LA).

La FTC è un'associazione apartitica e aconfessionale.

Art. 2

Scopo

La FTC persegue lo scopo di gestire, nella regione di sua competenza, l'attività calcistica, promuovendo, tramite la pratica del gioco del calcio, lo sviluppo fisico e morale della popolazione.

Nell'ambito delle sue competenze e nel limite dei mezzi organizzativi e finanziari a sua disposizione, la FTC tutela gli interessi dei suoi membri attivi, nel campo specifico dell'attività calcistica.

Art. 3

Disposizioni vincolanti

1. Norme e decisioni di altre autorità calcistiche.

Gli Statuti, i regolamenti e le decisioni della FIFA, dell'UEFA, dell'ASF e della LA, rispettivamente dei loro organi e delle loro autorità o commissioni permanenti, sono, con l'adozione di questi Statuti, espressamente accettati dalla FTC. Essi vincolano la FTC stessa e i suoi membri e, conseguentemente, i loro dirigenti, allenatori, arbitri e giocatori, nonché ogni altra persona attiva durante manifestazioni ufficiali organizzate o gestite dalla FTC.

Gli Statuti dei membri della FTC devono contenere una norma che contenga esplicitamente questo vincolo.

2. Giurisdizione generale.

I dirigenti della FTC, i membri della stessa e i loro dirigenti, giocatori e arbitri, nonché tutte le persone cui è stato demandato un compito ufficiale nelle rispettive organizzazioni, sono sottoposti all'esclusiva giurisdizione interna dell'ASF, per ogni controversia relativa alla qualità di membro o ai diritti e doveri connessi con l'appartenenza all'ASF, alla LA o alla FTC.

Nei limiti anzidetti è esclusa la competenza dei tribunali ordinari.

I contratti eventualmente stipulati dai membri della FTC con allenatori o giocatori devono contenere una esplicita clausola arbitrale che escluda il ricorso ai tribunali ordinari.

3. Giurisdizione regionale

Nella regione di competenza della FTC la giurisdizione è esercitata dal Tribunale Sportivo, la cui sede è presso la sede della FTC.

Salvo disposizioni contrarie degli Statuti o dei regolamenti dell'ASF, della LA o della FTC, contro **ogni decisione** del Comitato o delle Sezioni della FTC è possibile il ricorso al Tribunale Sportivo della FTC.

4. Astensione e ricusa.

I membri del Comitato e quelli di qualsiasi altra autorità della FTC sono *obbligati ad astenersi rispettivamente a ricusarsi* su oggetti che direttamente o indirettamente riguardano la società di loro appartenenza, persone aventi legami famigliari stretti, o altri interessi che potrebbero pregiudicare l'indipendenza nella loro decisione.

5. Relazioni vietate.

Tutti coloro che sono vincolati da questi Statuti devono astenersi dall'intrattenere qualsivoglia relazione di natura sportiva in campo calcistico con società, organizzazioni o comunque terzi non affiliati alla FTC, o ad una delle associazioni menzionate dall'art. 3.1 (FIFA, UEFA, ASF, LA), o a loro membri, arbitri e giocatori boicottati ai sensi delle disposizioni dell'ASF.

CAPITOLO II DEI MEMBRI

Art.4

a) Membri attivi

1. Definizione.

Sono membri attivi le società affiliate all'ASF aventi sede nella regione di competenza della FTC secondo le disposizioni dell'ASF e della LA.

2. Affiliazione.

L'affiliazione alla FTC avviene automaticamente con l'avvenuta accettazione della società nella ASF.

I requisiti e le formalità necessari sono quelli stabiliti dagli Statuti ASF.

3. Perdita della qualità di membro.

Avviene nei seguenti casi:

- dimissioni;
- scioglimento della società;
- esclusione.

Analogamente all'affiliazione, le dimissioni da membro della FTC hanno effetto a partire dalla cancellazione della società da membro dell'ASF. Ciò vale anche in caso di scioglimento della società.

L'esclusione di un membro è decisa dall'Assemblea dei delegati dell'ASF, su proposta del Comitato della FTC.

4. Fusioni.

La fusione fra società è permessa secondo le disposizioni degli Statuti dell'ASF.

5. Contributi.

I membri attivi sono tenuti al pagamento dei contributi stabiliti dall'Assemblea dei delegati, rispettivamente di tutti quelli stabiliti per la partecipazione alle diverse manifestazioni sportive alle quali vengono iscritte le diverse squadre, nonché ogni altro connesso con l'attività gestita dalla FTC e dalle sue Sezioni.

I contributi sono dovuti fino al termine della stagione in corso anche qualora intervenisse uno dei casi comportanti la perdita della qualità di membro. Ciò vale anche per le società che venissero sciolte a seguito di fusione; in tali casi la nuova società sorta dalla fusione è solidalmente responsabile per il pagamento dei contributi non pagati dalle società partecipanti alla fusione.

b) Membri onorari

Chi ha acquisito particolari meriti nell'ambito della FTC può essere proclamato membro onorario dall'Assemblea dei delegati, su proposta del Comitato.

CAPITOLO III GLI ORGANI

Art. 5

Gli organi della FTC sono:

- L'Assemblea dei delegati;
- Il Comitato;
- Il Tribunale sportivo;
- L'ufficio di revisione.

Art. 6

L'assemblea dei delegati

1. Composizione e obbligo di partecipazione:

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della FTC ed è composta dai delegati dei membri attivi.

La partecipazione alle assemblee dei delegati è obbligatoria; l'assenza sarà punita con una multa il cui importo è fissato dal Comitato, con decisione inappellabile.

I membri onorari hanno diritto di partecipare alle assemblee dei delegati, tuttavia senza diritto di voto.

2. Assemblea ordinaria:

a) Convocazione

L'assemblea è convocata dal Comitato entro il primo sabato di settembre di ogni anno.

La convocazione è fatta in forma scritta con il preavviso di almeno quattro settimane.

L'ordine del giorno, i rapporti annuali, i consuntivi, i preventivi e le proposte in discussione devono essere messi a disposizione delle società almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

b) Trattande

Sono trattande di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina degli scrutatori,
- l'approvazione dell'ordine del giorno,
- approvazione di eventuali proposte sul sistema di voto ai sensi della lett.g);
- la lettura e l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente,
- l'esame e l'approvazione dei rapporti annuali del Comitato,
- l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del relativo rapporto dell'Ufficio di revisione,
- l'esame e l'approvazione del conto preventivo,
- l'esame e la decisione sulle proposte del Comitato e delle società,
- il conferimento delle onorificenze,
- la nomina dei Presidenti della FTC e del Tribunale Sportivo e degli altri membri degli Organi statutari.
- la designazione della località per la tenuta della prossima assemblea;
- le eventuali.

All'inizio e al termine di ogni assemblea dev'essere fatto l'appello dei membri attivi presenti.

c) Proposte dei membri

I membri attivi hanno diritto di presentare proposte da inserire nell'ordine del giorno. Le proposte, corredate dalle motivazioni e da eventuale documentazione, devono pervenire in forma scritta al Comitato, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Proposte tardive non potranno essere inserite nell'ordine del giorno.

d) Candidature

Ogni membro attivo ha il diritto di proporre candidati alle cariche statutarie di competenza dell'Assemblea.

Le proposte devono pervenire al Comitato entro 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea; proposte tardive non saranno prese in considerazione a meno che il Comitato non le faccia proprie.

In mancanza di proposte da parte dei membri solo il Comitato potrà formulare proposte di candidature.

L'assemblea potrà formulare proposte di candidature solo in mancanza di proposte dei membri, formulate nei termini anzidetti, e di proposte del Comitato.

Le persone che ricoprono una carica statutaria e non sono dimissionarie sono da ritenere quali candidati alla stessa, purchè rieleggibili secondo questi statuti (periodo di eleggibilità).

AD 29.08.2009 e) Quorum

L'Assemblea, convocata regolarmente, potrà deliberare ritenuto un quorum di presenza di almeno il 50% più uno dei membri attivi. Qualora il "quorum" non fosse raggiunto, l'Assemblea è riconvocata 30 minuti dopo l'orario fissato dalla prima convocazione e, in tal caso l'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti.

Le modifiche degli Statuti sono valide ritenuto un quorum di presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri attivi e approvate con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

Lo scioglimento della FTC può essere deciso dall'Assemblea dei delegati con una maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri attivi presenti, che costituiscano inoltre almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri attivi della FTC.

f) Diritto di voto e delega

Ogni membro attivo ha diritto ad un voto.

Le persone che rappresentano le società devono legittimarsi conformemente alle istruzioni contenute nella convocazione. Nessuno può rappresentare più di un membro attivo.

AD 01.09.2001 g) Metodo di voto

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Per specifiche trattande è possibile richiedere il voto per appello nominale o a scrutinio segreto. Tale richiesta va formulata all'inizio dell'assemblea, la quale decide per alzata di mano a maggioranza semplice.

In caso di proposta di elezione in blocco di candidati ad un organo della FTC si applicherà la procedura prevista dal regolamento.

AD 01.09.2001 3. Assemblea straordinaria

Può essere convocata dal Comitato oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri attivi.

La richiesta di convocazione deve essere formulata al Comitato per iscritto con l'indicazione dei motivi e delle trattande da mettere all'ordine del giorno.

Il Comitato può a sua volta inserire nell'ordine del giorno delle controproposte o delle trattande proprie, non necessariamente connesse con quelle indicate dai richiedenti.

Per le formalità di convocazione e lo svolgimento dell'assemblea valgono le disposizioni relative all'assemblea ordinaria.

Art.7

Il Comitato

1.) Composizione, periodo di nomina.

Il Comitato si compone di sette membri , compreso il Presidente.

I membri del Comitato devono essere persone fisiche affiliate ad un membro attivo della FTC. La carica di membro del Comitato della FTC è tuttavia incompatibile con qualsiasi carica statutaria di un membro attivo. Il periodo di nomina nel Comitato è di quattro anni. I membri sono eleggibili per un massimo di quattro mandati consecutivi. La decadenza della rieleggibilità nel Comitato non esclude l'eleggibilità in un altro organo della FTC.

2.) Competenze e diritto di firma

Il Comitato gestisce tutti gli affari connessi direttamente o indirettamente con lo scopo della FTC, con le più ampie competenze, ad eccezione di quelle conferite statutariamente o per legge ad altri organi.

L'assunzione di dipendenti, la nomina del segretario generale e del tecnico regionale nonché la designazione di collaboratori esterni, sono di esclusiva competenza del Comitato. Il Comitato può delegare competenze specifiche ai responsabili delle sezioni, al segretario generale e al tecnico regionale.

Il Comitato rappresenta la FTC verso i terzi, con diritto di firma collettiva a due del presidente e del vice-presidente o di uno di loro con un altro membro del Comitato o con il segretario generale.

Per regolamento interno e per competenze specifiche, il Comitato può conferire il diritto di firma singola al segretario generale e al tecnico regionale.

3.) Funzionamento

Il Comitato nomina al suo interno il vice-presidente e definisce le competenze e le responsabilità operative dei singoli membri.

Il Comitato si riunisce regolarmente secondo un programma concordato tra i suoi membri. Esso può essere inoltre sempre convocato dal presidente o su richiesta di almeno quattro membri.

Le deliberazioni avvengono a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Il Comitato può validamente deliberare solo alla presenza di almeno quattro membri.

4.) Rendiconti

Ogni anno il Comitato sottoporrà all'assemblea generale i resoconti della propria attività e di quella delle sezioni, nonché i programmi di massima e il preventivo per l'anno successivo.

Art. 8

Il Tribunale Sportivo

1.) Composizione e periodo di nomina.

Il Tribunale sportivo è composto di tre membri, compreso il presidente, e di due supplenti.

E' nominato dall'assemblea dei delegati per un periodo e con le stesse formalità e restrizioni previste per il Comitato.

2.) Competenze.

Il Tribunale sportivo decide quale istanza unica e definitiva sui ricorsi interposti contro le decisioni appellabili prese dagli organi e dalle sezioni della FTC nell'ambito delle competenze loro conferite da questi statuti, da quelli dell'ASF e della LA, nonché dai vari regolamenti cui la FTC è sottoposta.

Resta riservata un'eventuale possibilità di ricorso alle istanze dell'ASF o della LA nei casi previsti dalle loro disposizioni.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Tribunale Sportivo si attiene alle disposizioni del diritto sportivo in concreto applicabili e ai principi generali del diritto svizzero.

3.) Procedura.

E' stabilita da un apposito regolamento emanato dal Tribunale stesso e ratificato dal comitato.

4.) Resoconto.

Ogni anno il Tribunale Sportivo sottoporrà all'assemblea dei delegati il resoconto della propria attività.

Art. 9

L'Ufficio di revisione

AD 29.08.2009 1.) Competenze, periodo di nomina

L'Ufficio di revisione viene demandato ad una società esterna. Il Comitato designa ogni stagione un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare la contabilità e di sottoporre per approvazione all'Assemblea, una relazione dettagliata.

La revisione limitata sarà effettuata da un revisore abilitato, affiliato alla Camera fiduciaria svizzera o all'Unione Svizzera dei Fiduciari.

L'ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti siano adempiute e che sia rispettato il fine perseguito.

CAPITOLO IV STRUTTURA OPERATIVA

Art. 10

Le sezioni

Per l'espletamento delle proprie funzioni la FTC è organizzata, dal profilo operativo, nelle seguenti sezioni, operanti in conformità di appositi regolamenti emanati dal Comitato e sotto la responsabilità diretta di quest'ultimo:

- *Amministrativa*
- *Tecnica*
- *Arbitrale*
- *Disciplinare*
- *Finanziaria*
- *Infrastrutture sportive*
- *Pubbliche relazioni*

Il lavoro di ogni sezione è coordinato da un membro di Comitato.

Art. 11

Sezione amministrativa

1. Competenze.

La sezione si occupa del disbrigo di tutti i lavori amministrativi connessi con l'attività della FTC. Essa si occupa di organizzare il lavoro, le manifestazioni e svolgere tutte le pratiche di natura amministrativa degli organi della FTC e delle altre sezioni.

2. Direzione

La sezione è diretta dal Segretario Generale della FTC, nominato dal Comitato e assunto quale dipendente a tempo pieno della FTC.

Il Segretario Generale è responsabile dell'organizzazione della sezione e del personale alle dipendenze della FTC.

Egli cura i contatti con le istanze dell'ASF e della LA nonché con le società, nei limiti delle competenze conferitigli dal Comitato in un apposito regolamento.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto deliberativo.

Art. 12

Sezione tecnica

1. Competenze.

La sezione tecnica si occupa dell'organizzazione di tutta l'attività sportiva di formazione e di competizione.

Essa allestisce annualmente il programma di attività per tutte le categorie e classi di gioco, che verrà sottoposto al Comitato per l'approvazione. Spetta ad essa l'elaborazione delle direttive amministrative e tecniche e il loro costante aggiornamento.

2. Struttura e direzione.

La sezione tecnica si suddivide in due settori:

- il settore tecnico-formativo
- il settore delle competizioni.

Il settore tecnico-formativo è diretto dal Tecnico Regionale; quello delle competizioni dal Segretario Generale.

La coordinazione del lavoro dei due settori è delegata ad una commissione interna composta dai membri del Comitato responsabili per il calcio degli attivi, degli allievi e del calcio femminile, dal Tecnico Regionale e dal Segretario Generale. Uno dei citati membri del Comitato viene da quest'ultimo designato responsabile della commissione.

Il responsabile del calcio degli attivi si occupa, nell'ambito del lavoro della commissione, degli aspetti normativi e pratici connessi con l'attività delle squadre attivi e seniors. Analogamente il responsabile degli allievi e quello del calcio femminile opereranno per i campi loro affidati.

Per quanto regolato da disposizioni specifiche dell'ASF e della LA, i citati responsabili cureranno rapporti diretti con le competenti istanze federali, rispettivamente delle altre regioni, verso le quali essi rappresenteranno il Comitato della FTC.

3. Il settore tecnico-formativo.

Il settore si occupa di proporre e realizzare tutte le iniziative di carattere tecnico-formativo, atte a promuovere il miglioramento del tasso tecnico dei calciatori e degli allenatori.

Esso opera in collaborazione con le strutture tecniche delle società, assistendole nella loro attività con suggerimenti, e attività sul campo.

Il settore cura per la FTC i rapporti con l'Ufficio G+S per tutto quanto attiene all'attività di sua competenza.

Nello svolgimento della sua attività il settore applicherà le direttive emanate dal Dipartimento Tecnico dell'ASF.

Al settore competono inoltre l'organizzazione e la gestione delle selezioni cantonali.

Oltre al Tecnico Regionale il settore si avvarrà della collaborazione di preparatori e allenatori nominati dal Comitato, su proposta del Tecnico Regionale rispettivamente della commissione interna che coordina il lavoro della sezione.

4. Il settore delle competizioni.

Il settore si occupa dell'organizzazione delle competizioni affidate per la gestione alla FTC.

L'aspetto prettamente amministrativo è curato autonomamente dal Segretario Generale, mentre ogni altra decisione pratica deve essere concordata dalla commissione interna e avallata dal Comitato.

Art. 13

Sezione arbitrale

1. Competenze.

La sezione si occupa di tutto quanto concerne il settore arbitrale, sia dal profilo formativo che da quelli organizzativo e disciplinare.

Nell'espletamento delle sue funzioni la sezione applica le direttive e i regolamenti specifici del settore, emanati dalle competenti istanze dell'ASF, della LA e del Comitato della FTC, nonché gli statuti e i regolamenti generali delle citate istanze del calcio.

2. Struttura.

La sezione arbitrale è diretta dal Preposto Arbitri, il quale deve possedere la qualifica di istruttore, conformemente alle direttive dell'ASF e essere membro del Comitato.

Qualora nessun membro del Comitato possedesse le qualifiche richieste, il Comitato avrà il diritto di designare un suo rappresentante nella direzione della sezione, con pieno diritto di voto. In tal caso il Preposto Arbitri avrà diritto di partecipare alle sedute del Comitato, con solo diritto di voto consultivo.

Oltre al preposto fanno parte della direzione della sezione almeno altri quattro membri in possesso del diploma di istruttore arbitri ASF.

La nomina del Preposto arbitri e dei membri della direzione della sezione compete al Comitato della FTC.

La sezione è organizzata e opera in conformità delle disposizioni di un proprio regolamento, che entra in vigore con la sua approvazione da parte del Comitato.

Art. 14

Sezione disciplinare

1. Composizione.

La sezione è composta da un Presidente, da un membro del Comitato e dal Segretario Generale.

Il Presidente dovrebbe avere una formazione giuridica e viene designato dal Comitato per un periodo di nomina pari a quello del Comitato stesso. Egli può anche essere scelto al di fuori dei membri del Comitato, ma deve essere affiliato ad un membro attivo della FTC e non far parte dei suoi organi statutari.

Qualsiasi membro del Comitato può far parte della sezione disciplinare, ad eccezione del Preposto Arbitri. Questi ha il diritto di partecipare alle sedute della sezione, tuttavia senza diritto di voto.

Non è necessario che i membri del Comitato facenti parte della sezione siano sempre le stesse persone.

2. Competenze.

Alla sezione competono:

- le decisioni previste all'art. 63 cifra 5 degli statuti ASF;
- le decisioni sui protesti e sui casi di forfait ai sensi del Regolamento di gioco dell'ASF;
- ogni altra decisione comportante una sanzione personale, pecuniaria o sportiva non demandata ad altra istanza regionale, della LA o dell'ASF.
- La conduzione di inchieste per necessità proprie o su mandato del Comitato o di altre istanze competenti per l'adozione di misure disciplinari o sportive.

Nell'espletamento delle sue funzioni la sezione applica le Direttive della Commissione penale e di controllo dell'ASF in materia di infrazioni alle regole di gioco, rispettivamente ogni altra disposizione statutaria o di regolamenti dell'ASF, della LA e della FTC.

3. Giudice unico.

Il Presidente della sezione disciplinare potrà decidere quale giudice unico, senza dover convocare gli altri membri, nei casi previsti dall'apposito regolamento della Sezione emanato dal Comitato FTC.

4. Rimedi di diritto.

Conformemente e con le riserve di cui alla disposizione dell'articolo 3 cifra 3 di questi Statuti, contro le decisioni della sezione disciplinare è dato ricorso al Tribunale Sportivo della FTC.

*Art. 15**Sezione delle infrastrutture sportive*

1. Composizione.

La sezione è diretta da un membro del Comitato.

Per l'espletamento delle sue funzioni egli potrà avvalersi di collaboratori esterni qualificati per le tematiche di competenza della sezione; la loro designazione deve essere ratificata dal comitato.

2. Competenze.

La sezione si occupa della verifica della conformità delle infrastrutture sportive utilizzate dalle squadre partecipanti alle manifestazioni gestite dalla FTC per rapporto alle direttive emanate dalle autorità dell'ASF e della LA.

La sezione allestisce e mantiene aggiornata una cartoteca sulla situazione delle diverse infrastrutture, e collabora con i proprietari delle stesse informandoli e consigliandoli affinché essi possano intervenire quando è necessario.

La sezione informa tempestivamente le società in caso di inadeguatezza delle infrastrutture da loro utilizzate, indicandone i motivi, le misure necessarie e le conseguenze sportive in caso di inadempienza.

*Art. 16**Sezione pubbliche relazioni*

1. Composizione.

La sezione è diretta da un membro del Comitato.

Essa si avvale di collaboratori esterni qualificati per lo svolgimento dei compiti affidatili; la loro designazione deve essere ratificata dal comitato.

2. Competenze.

La sezione si occupa della promozione dell'immagine della FTC e della sua attività.

A tale scopo essa studierà e, dopo approvazione da parte del Comitato, curerà la realizzazione di tutti quegli interventi e manifestazioni che saranno ritenuti opportuni per il raggiungimento del compito affidatole.

*Art. 17**Sezione finanziaria*

1. Composizione.

La sezione è composta dal Presidente della FTC, da un altro membro del Comitato e dal Segretario Generale.

2. Competenze.

La sezione si occupa della gestione finanziaria e contabile della FTC.

A tale scopo essa prepara i preventivi e i consuntivi, i piani finanziari e ogni altro strumento necessario o utile al Comitato e all'Assemblea dei delegati per le decisioni di loro competenza.

La sezione si occupa inoltre della tenuta dei libri contabili, dei rapporti con le banche e con i terzi con i quali la FTC intrattiene relazioni di carattere finanziario.

3. Periodo d'esercizio.

AD 28.08.03 L' esercizio finanziario e contabile della FTC coincide con al periodo 1.7. – 30.6. corrispondente alla stagione sportiva.

4. Patrimonio.

Il patrimonio della FTC è composto dai beni mobili e immobili acquisiti o accantonati in conformità alle decisioni dell'assemblea dei delegati.

AD 29.08.2009 5. Introiti.

Sono costituiti da:

- Quote annuali d'iscrizione delle squadre alle manifestazioni sportive;
- Altri contributi ricorrenti decisi dall'assemblea dei delegati;
- Sussidi e contributi riconosciuti dalle Autorità o da altri enti;
- Ricavi netti da manifestazioni organizzate direttamente o da prestazioni derivanti da contratti pubblicitari;
- Ricavi da multe;
- Donazioni;
- Interessi e redditi da capitale.

6. Responsabilità.

Verso i terzi e verso i propri membri la FTC risponde unicamente con il proprio patrimonio. E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri degli organi della FTC e delle sue sezioni.

Gli statuti dei membri della FTC devono contenere una clausola analoga.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Scioglimento

Lo scioglimento della FTC può essere deciso dall'assemblea dei delegati con una maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri attivi presenti, che costituiscano inoltre almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri attivi della FTC.

La procedura di liquidazione è svolta dal Comitato.

Il patrimonio residuo dovrà essere consegnato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale lo gestirà al meglio e lo attribuirà ad una eventuale associazione cantonale che dovesse essere costituita con gli stessi scopi della FTC.

Trascorsi cinque anni dalla liquidazione della FTC senza che un'altra associazione avente gli stessi scopi della FTC sia stata costituita, il Consiglio di Stato potrà devolvere il patrimonio affidatogli ad una associazione sportiva di interesse cantonale che si occupi della formazione dei giovani.

Art. 19

Approvazione e entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea dei delegati del 29 agosto 2009.

Essi entrano in vigore immediatamente riservata l'approvazione da parte dell'ASF.

Con la loro entrata in vigore vengono automaticamente abrogati gli statuti precedenti e ogni altra disposizione che fosse in contrasto con essi.

Approvati Assemblea FTC il 29 agosto 2009
Approvati ASF il 2 novembre 2009